



Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 86083 del 20.10.2016

ORDINANZA SINDACALE N. 402 DEL 20.10.2016

Oggetto: Estumulazioni Ordinarie salme tumulate da oltre 50 anni.

I L S I N D A C O

PREMESSO CHE:

- allo stato attuale i cimiteri comunali di Civitavecchia non presentano disponibilità di loculi per le tumulazioni e si trovano nelle condizioni di non poter garantire ulteriori tumulazioni;
- a seguito della carenza di loculi, l'Amministrazione Comunale si è attivata individuando la zona dove verrà realizzata la struttura con i nuovi loculi ed affidato l'incarico per la progettazione per la realizzazione di nuovi loculi;

Visto l'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990;

Visto l'art. 86 e successivi del D.P.R. n. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle estumulazioni;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la situazione di grave insufficienza dei due cimiteri rispetto al fabbisogno cittadino;

Preso atto che l'Ufficio Cimiteri ha provveduto ad effettuare il censimento dei loculi nei reparti aventi le sepolture più datate del cimitero Vecchio di Via Aurelia Nord e specificatamente nel reparto denominato "Guglielmi" per redigere un elenco delle salme tumulate da oltre 50 anni le cui concessioni rispondano a quanto stabilito dal D.P.R. 285/9 e dal Regolamento Comunale;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505 che ha così disposto:

"La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285). Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento, non possono avere

una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente l'accompagna). Con l'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono ritenersi abrogate in parte qua le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio.”

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte interessata durante il periodo di esecuzione delle attività di estumulazione;

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,
- il D.P.R. n. 285/1990,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il D.P.R. n. 254/2003,
- la Legge n. 241/90,
- la Legge n. 130/2001,
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998,
- la Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003;

Dato atto che le ricerche anagrafiche condotte per avvisare i parenti dei defunti, anche per il lungo lasso di tempo trascorso dalla sepoltura, hanno consentito l'identificazione di pochi nominativi di parenti e per i restanti è impossibile l'individuazione;

ORDINA

- che, dalla seconda metà del mese di gennaio 2017, condizioni climatiche permettendo, avranno inizio le operazioni di estumulazione straordinaria delle salme tumulate nei Reparti I, II, e III Guglielmi Cimitero Monumentale di Via Aurelia Nord, il cui elenco si allega sotto la lettera “A” e forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni, dalla seconda metà di gennaio 2017 sino all'ultimazione delle stesse;
- che le operazioni di estumulazione siano condotte a partire dalle ore 9.00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio;

INVITA

I familiari dei defunti, qualora fossero interessati e previo accordo con l'Ufficio Concessioni Cimiteriali (Tel. 0766/23197) a provvedere al recupero delle fotografie, ecc. dai loculi oggetto di estumulazioni.

INFORMA

- che le operazioni di estumulazione verranno eseguite dalla soc. H.C.S. s.r.l. tramite la Soc. Ippocrate s.r.l. in liquidazione;
- che l'Amministrazione, in caso di irreperibilità o disinteresse degli aventi titolo, procederà, a seguito di estumulazione, alla riduzione in cassetta dei resti mortali, da intendersi quale procedura cumulativa standardizzata;
- che nell'ipotesi di resti cadaverici (non completa decomposizione della salma), si provvederà alla inumazione in campo dei resti;
- che i resti ossei e le ceneri dei resti cadaverici avviati alla cremazione verranno collocati in apposite cassette rispettivamente di zinco e di legno a spese dell'Amministrazione comunale e custoditi per un periodo di 6 mesi a disposizione dei parenti e aventi titolo; trascorso tale periodo l'Amministrazione provvederà a collocare i resti nell'ossario comune;
- che in caso di interesse manifestato dagli aventi titolo, questi ultimi possono optare per:
 - o nell'ipotesi di resti ossei (completa mineralizzazione della salma):
 - una nuova collocazione in loculo ossario,
 - la cremazione dei resti ossei, con ritiro dell'urna cineraria o nuova concessione di loculo cinerario o deposito nell'ossario comune;
 - o nell'ipotesi di resti cadaverici (non completa decomposizione della salma):
 - la reinumazione in campo dei resti,
 - la cremazione dei resti cadaverici con ritiro dell'urna cineraria o nuova concessione di loculo cinerario o, infine, il deposito delle ceneri nell'ossario comune.

Agli aventi titolo già in possesso di una concessione di loculo è consentito di disporre l'inserimento dei resti all'interno del loculo già occupato da altra salma con esenzione dal relativo costo dell'operazione;

Agli aventi titolo che si oppongono all'estumulazione per ragioni affettive o religiose è data facoltà, per la conservazione del loculo, di stipulare un nuovo contratto di concessione cimiteriale alle condizioni contrattuali vigenti;

Il calendario contenente le date delle operazioni su singoli loculi verrà comunicato direttamente ai parenti che abbiano manifestato interesse, affinché, se lo desiderano, possano presenziare; per gli aventi titolo irreperibili la medesima comunicazione verrà resa nota attraverso il sito istituzionale dell'Ente, l'affissione di avvisi presso gli ingressi dei cimiteri cittadini e quelli dei Reparti I, II e III Guglielmi interessati dalle operazioni e con qualsiasi altro mezzo a disposizione dell'Amministrazione;

Il Responsabile della gestione dei cimiteri è incaricato tutti gli adempimenti successivi al presente atto. L'Ufficio Concessioni Cimiteriali è a disposizione per informazioni nei seguenti orari d'ufficio:

da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – tel. 0766.23197

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della pubblicazione.

IL SINDACO
(Ing. Antonio Cozzolino)

REPARTI N.C GUGLIELMI REPARTO I

- ZORAIDE BOCIANCHINO n.1990/ m.1901
- DAMIGELLI ASSUNTA 1853/1901
- LUISA MONDELLI
- BONGIORNO ASSUNTA
- LAVIGNA ORCHI 1891/1972
- LODOVICO RAVIGNANI 1836/1901
- ERNESTO ALIBRANDI 1863/1901
- ALESSANDRO ALIBRANDI 1863/1901
- GIOACCHINO LAURENTI 1829/1900
- AUGUSTO PURI 1831/1900
- FELICE GUGLIELMOTTI 1851/1915
- MARIA ACQUARONI 1855/1932
- MARIA PASSINO 1900/1900
- GIOVANNI EUGENIO FREDIANI 1861/1901
- LOCATELLI TERSILLO 1901
- CARLO FEOLI 1901 e ETTORE GAGLIARDI 1942
- CHECCHINO MARANCA 1901
- ELENA TASSI 1956 e BARBARA BARZOTTI 1902
- MARIA BIANCHI 1902
- CLELIA RUFFO 1902

REPARTO II

- FIORAVANTI COLOMBA 1903
- ANGELO DIONISI 1891/1903
- LUIGIA BOTTOMEDI 1903
- TULLIA RICCI PARAVANI 1905
- SPERANZA GIUSEPPE 1960 e SPERANZA ROMEO 1903
- MARIA SERAFINI 1973
- UMBERTO PRIMO PONS 1903
- ANTONIO DE MUTI 1826/1900
- AUGUSTO RIGGI 1843/1902
- EMIDIO ANGELINI 1902
- NICOLA BARONI 1902
- ADRIANO ARCI 1839/1902
- FILIPPO PERIS 1827/1902 e GIOVANNI PERIS 1885/1971
- CARLETTI GIUSEPPE 1864/1938
- IAFORTE PIETRO 1941 e MARIA CONCETTA PARIS 1902
- ANTONIO BICCELLI 1902 e ALCIDE BICCELLI 1901 e MARIA FATTORINI 1929
- AUGUSTO ACQUARONI 1918 e AMALIA BALDERI 1841/1923
- BICE NERI 1884/1923
- ANGELO DE GIOVANNI 1902 e ARMIDA DE GIOVANNI 1945
- GHELLI ULDERICO

REPARTO III

- NAZZARENA MARINELLI 1904
- PAOLETTI OLIVA 1870/1947 e PANICHELLI FRANCESCA 1906
- ALESSANDRO SCOTTO 1921 e SCOTTO GIOVANNI 1903
- DESPAS EDVIGE
- PENGO FRANCESCO
- NIETO GINO 1988 (SENZA MARMO)
- RIGHI GRAZIO 1905
- AUGUSTUS ORSINI 1904
- ETTORE ARCI 1904
- ERNESTO VALEAU 1940
- BOCCI TANILLA (SENZA MARMO)
- PAPARCURI CATERINA 1906 e GARGIULLI CATERINA 1960
- ADOLFO GUGLIELMOTTI 1905
- AMELIA ROCCHETTI 1948 e LIONELLO PATRIGNANI 1975 e M.SANTA TORRI 1903
- ARMIDA CORVI 1942 e CESARE CORVI 1903
- LUIGI MUZIO 1903
- ROSA PERIS 1914 e ADELE PERIS 1965
- GINEVRA FORCELLA 1903
- ZENAIDE BLASI 1903
- ANTONIO ZANETTI 1903
- MARIA MORGIA 1962
- CARMINE DE LELLIS 1903